

CODICE PENALE
e di **PROCEDURA**
PENALE
e LEGGI COMPLEMENTARI

Aggiornamento a cura di
Sara PIANCASTELLI


Neldiritto
Editore

SETTEMBRE
2024
VII edizione

⁽³⁾ L'art. 71, d. l. 8 febbraio 2007, n. 8 aveva previsto la sostituzione delle parole «della reclusione da tre a quindici anni» con le parole «della reclusione da cinque a quindici anni»; tale modifica è decaduta in sede di conversione del medesimo decreto in l. 4 aprile 2007, n. 41.

⁽⁴⁾ Co. aggiunto dall'art. 72 d. l. n. 8 del 2007.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.) (primo comma e seconda parte del secondo comma); Trib. collegiale (33 bis c.p.p.) (prima parte del secondo comma); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito (primo comma), consentito (384 c.p.p.) (secondo comma); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

339 bis. Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.⁽¹⁾ — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 3 luglio 2017, n. 105.

340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.⁽¹⁾⁽²⁾ — Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [358] o di un servizio di pubblica necessità [359] è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.⁽³⁾

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

⁽¹⁾ V.: • artt. 53 ss., l. n. 689/1981. Modifiche al sistema penale • art. 2, d.lgs. c.p., s. 7 novembre 1947, n. 1559. Disposizioni penali in materia fiscale.

⁽²⁾ V. gli artt. 1 e 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, recante 'Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione'.

⁽³⁾ Co. aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif. in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito (primo comma), facoltativo (381 c.p.p.) (secondo comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (secondo comma); altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma); consentite (280, 287 c.p.p.) (secondo comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

341. Oltraggio a un pubblico ufficiale.⁽¹⁾⁽²⁾ — [Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone». In precedenza la Corte cost., con sentenza n. 341 del 1994, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei].



⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18, co. 1, l. 25 giugno 1999, n. 205.

In precedenza la Corte cost., con sentenza n. 341 del 1994, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

⁽²⁾ V.: • art. 341 bis c.p.

341 bis. Oltraggio a pubblico ufficiale.

⁽¹⁾ — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.⁽²⁾

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.⁽³⁾

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto [393 bis].

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, co. 8, della legge 24 luglio 2009, n. 94 recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'.

⁽²⁾ Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif. in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 10 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da sei mesi a tre anni» alle parole «fino a tre anni».

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 6, comma 1, L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico; arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (secondo comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma), consentite (secondo comma); procedibilità: d'ufficio

342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.⁽¹⁾ — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario [343, 393 bis], o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della

rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 ⁽²⁾.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ⁽³⁾.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

⁽¹⁾ V. art. 197, c.p. 1889

⁽²⁾ Le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» sono state sostituite alle parole «con la reclusione fino a tre anni» dall'art. 113 lett. a) l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006. Precedentemente la pena originaria della reclusione da sei mesi a tre anni era stata modificata dall'art. 183, l. 25 giugno 1999, n. 205.

⁽³⁾ Co. così modificato dall'articolo 11 della legge 24 febbraio 2006, n. 85. Le parole «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000» sono state sostituite alle parole «è della reclusione da uno a quattro anni» dall'art. 113^{lett. b)} l. n. 85, cit.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

343. Oltraggio a un magistrato in udienza. ⁽¹⁾ — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza [476 c.p.p.] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ⁽²⁾.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia. ⁽³⁾

⁽¹⁾ V. art. 197, c.p. 1889

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 18^{l.} l. 25 giugno 1999, n. 205. Successivamente comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 7, comma 1, lett. b-ter, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif. in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 10 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da sei mesi a tre anni» alle parole «fino a tre anni».

⁽³⁾ Co. così modificato dall'art. 18, l. 25 giugno 1999, n. 205, che ha sostituito le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni con le seguenti»: «è punito con la reclusione fino a tre anni».

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.) (secondo comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) (secondo comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

343bis. Corte penale internazionale. ⁽¹⁾ — Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

- della Corte penale internazionale;
- dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
- delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237.

344. Oltraggio a un pubblico impiegato. ⁽¹⁾ — [Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presta un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo].

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 18, co. 1, l. 25 giugno 1999, n. 205.

345. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni. — Chiunque, per [19-bis disp. att. c.p.] disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della multa fino a 516 euro dall'art. 38 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

346. Millantato credito. ⁽¹⁾ — [Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [357], o presso un pubblico impiegato che presta un pubblico servizio [358], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro ⁽²⁾.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.] ⁽³⁾

⁽¹⁾ V. art. 204, c.p. 1889

⁽²⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

⁽³⁾ Articolo abrogato dall'art. 1, co. 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3.

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

346 bis. Traffico di influenze illecite. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) num. 1) l. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁽²⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. e), L. 9 agosto 2024, n. 114. Il testo **previgente** così disponeva: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Istituti processuali: competenza: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.); arresto: facoltativo; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali (vd. art. 289² c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

347. Usurpazione di funzioni pubbliche. ⁽¹⁾— Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni [287].

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le

sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [360; 289 c.p.p.].

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36].

⁽¹⁾ V.: • art. 53 ss., l. n. 689/1981. Modifiche al sistema penale • art. 173, 185, c.p. 1889

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali (289² c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

348. Abusivo esercizio di una professione. ⁽¹⁾— Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 12, co. 1, l. 11 gennaio 2018, n. 3 Il testo precedente era il seguente: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro".

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito (1° comma); facoltativo (381 c.p.p.) (3° comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita (1° comma); consentita (3° comma); altre misure cautelari personali: non consentite (1° comma); consentita (280, 287 c.p.p.) (3° comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

349. Violazione di sigilli. — Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [705 c.c.; 752-762 c.p.c.; 260, 261 c.p.p.; 81, 82 att. c.p.p.], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro ⁽¹⁾.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da 309 euro a 3.098 euro [29, 32, 350; 7 c.p.p.] ⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ V.: • art. 53 ss., l. n. 689/1981. Modifiche al sistema penale • art. 201, c.p. 1889

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito (primo comma); facoltativo (381 c.p.p.) (secondo comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (secondo comma); altre misure cautelari personali: non consentite (primo comma); consentite (280, 287 c.p.p.) (secondo comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

350. Agevolazione colposa. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Se la violazione dei sigilli [349] è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro [19-bis disp. att. c.p.].

⁽¹⁾ L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della multa da 51 euro a 1.032 euro dall'art. 39 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

⁽²⁾ V.: • art. 201, c.p. 1889

351. Violazione della pubblica custodia di cose. ⁽¹⁾ — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [235, 253, 354 c.p.p.], atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale [357] o un impiegato che presti un pubblico servizio [358], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni [29, 32].

⁽¹⁾ V. art. 202, c.p. 1889

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere (285 c.p.p.); consentita (ma vd. 275^{ter}, c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

352. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro [21 Cost.], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro [19-bis disp. att. c.p.].

⁽¹⁾ L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della multa fino a 516 euro dall'art. 40 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

⁽²⁾ V. art. 443, co. 1, c.p. 1889

353. Turbata libertà degli incanti. — Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581 c.p.c.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette,

la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. ⁽¹⁾

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà ⁽²⁾⁽³⁾.

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ Co. modificato dall'art. 9 della l. 13 agosto 2010, n. 136 che ha sostituito alle parole «fino a due anni» le parole «da sei mesi a cinque anni».

⁽³⁾ V.: • art. 53 ss., l. n. 689/1981. Modifiche al sistema penale • art. 32 quater c.p. • art. 71, co. 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 • art. 299, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici)

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito (terzo comma); facoltativo (381 c.p.p.) (primo e secondo comma); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita (primo e secondo comma); altre misure cautelari personali: consentite (primo e secondo comma) (vd. 290, co. 2, c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

353 bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

⁽²⁾ V. art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

Istituti processuali: competenza: Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite (v. art. 290, co. 2, c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

354. Astensione dagli incanti. — Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ V.: • art. 53 ss., l. n. 689/1981. Modifiche al sistema penale • art. 299, c.p. 1889 • art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice contratti pubblici), sostituito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

Istituti processuali: competenza: Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.); arresto: non consentito; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: non consentita; altre misure cautelari personali: non consentite; procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)